



Ai Segretari Generali Regionali Cisl FP Ai Segretari Generali Regionali Cisl Scuola Ai Segretari Generali Territoriali Cisl FP Ai Segretari Generali Territoriali Cisl Scuola

Oggetto: TFS - ritenuta previdenziale 2,5 %

Cari colleghi,

già nel 2012, come noto, il Governo era intervenuto sulla disciplina del trattamento di liquidazione per i dipendenti pubblici al termine di un contenzioso giudiziario giunto sino alla massima Corte, attivato da alcune OO. SS., tra le quali la UIL; con il D. L. n. 185 chiudeva una vertenza che mirava alla restituzione, a favore dei <u>lavoratori in regime di T.F.S.</u> (assunti alla data del 31/12/2000) della contribuzione del 2,5%, trattenuta loro successivamente all'entrata in vigore del nuovo sistema di computo del T.F.S. secondo le regole stabilite dall'art. 2120 del C. C. (cfr. art. 12 c. 10 D. L. 78/2010 convertito in L. 122/2010).

In particolare, a seguito della decisione assunta dalla Suprema Corte di dichiarare illegittime le trattenute operate a partire dal 01/01/2011 (sentenza n. 223/2012), perché non previste nel computo del T.F.R., il Governo aveva deciso di abrogare ex-tunc la norma del 2010, per evitare di fare fronte ad esborsi economici incompatibili con i vincoli di finanza pubblica.

Recentemente alcune organizzazioni sindacali, tra le quali ancora una volta la UIL, hanno sollevato la questione della presunta illegittimità della trattenuta del 2,5% operata, questa volta, sulle retribuzioni dei <u>lavoratori pubblici già in regime di TFR</u> (assunti a partire dal 01/01/2001 oppure transitati dal TFS a seguito dell'esercizio dell'opzione che accompagna la scelta di aderire alla previdenza complementare negoziale).

Per affrontare la questione occorre però inquadrare in modo sistematico la possibile vertenza nell'ambito delle fonti e del quadro normativo vigente.

La *Legge 335/1995*, all'articolo 2 c. 6, nel dettare le norme per l'introduzione del TFR nel settore del pubblico impiego in connessione con l'istituzione dei fondi di previdenza integrativa, aveva demandato alla contrattazione collettiva la definizione, nell'ambito dei singoli comparti, delle modalità di attuazione, per i lavoratori alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, della disciplina dei trattamenti di fine servizio in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, attribuendo proprio alla contrattazione tra le parti il compito di stabilire i conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale in questione.

Con successivo *Accordo Quadro del 29 luglio 1999* (CCNQ) la contrattazione collettiva, coerentemente con il disposto di cui alla L. 335/95, aveva disciplinato, secondo la volontà delle parti, gli adattamenti retributivi e contributivi ritenuti indispensabili all'attuazione del nuovo regime.

L'Accordo Quadro fu poi trasfuso nel **D.P.C.M. 20 dicembre 1999** e ss.mm.ii., provvedimento di riferimento per la disciplina di applicazione del TFR ai dipendenti del pubblico impiego.

Esso, all'art. 1, stabilisce che "Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell' applicazione delle norme sul trattamento

di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.".

Rispetto all'accordo tra le parti si riscontra, in effetti, un'imperfetta applicazione del meccanismo pensato per garantire l'invarianza della retribuzione netta: le Amministrazioni, presumibilmente per problematiche di ordine procedurale-contabile, continuano a indicare nei cedolini stipendiali dei lavoratori in regime di TFR, una trattenuta del 2,5%, (chiamata a volte *trattenuta TFR*, altre *trattenuta ex-INADEL*, altre ancora *trattenuta opera di previdenza*) in luogo della prevista, ma equivalente, riduzione della retribuzione lorda. Considerato comunque che i lavoratori interessati, nonostante ciò, hanno percepito e continuano a percepire una retribuzione in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, la CISL FP ritiene che nessun danno sia stato arrecato ai lavoratori e, pertanto, nessun vantaggio deriverebbe da una vertenza tenuto conto che, a fronte dell'eventuale condanna alla restituzione delle somme che il giudice dovesse comminare, il personale interessato dovrebbe a sua volta restituire la corrispondente parte di retribuzione lorda non abbattuta ai sensi dell'art. 1 del DPCM 20/12/1999.

Al fine di valutare l'utilità della vertenza *de quo* a nulla varrebbero le argomentazioni espresse dal Giudice Costituzionale nell'ambito della sentenza n. 223/2012 in quanto esse hanno valore solo nei limiti della norma censurata rispetto all'introduzione di un diverso meccanismo di calcolo dell'indennità di buonuscita (TFS) rapportato a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile. Con la pronuncia, infatti, la Suprema Corte non è intervenuta sulla legittimazione del meccanismo introdotto con il CCNQ del 1999 per assicurare l'invarianza della retribuzione netta.

Per questi motivi, considerata la natura formale e non sostanziale dell'irregolarità, anche sotto l'aspetto del calcolo della contribuzione previdenziale che continua a essere calcolata sull'integrale lordo tabellare, si ritiene che i ricorsi ipotizzati non abbiano alcun fondamento e che, se portati avanti, potrebbero addirittura produrre un danno economico nei confronti dei ricorrenti.

Sui limiti/vantaggi derivanti da questa possibile vertenza si è tenuta lo scorso 15 aprile una riunione alla quale hanno partecipato e si sono confrontate le segreterie Confederali CGIL CISL e UIL e le categorie confederali dei sindacati dei pubblici dipendenti. L'intervento della CISL FP, considerate le argomentazioni anzidette e in linea con la posizione della segreteria Confederale e della CISL Scuola, ha affermato come siano privi di fondamento i ricorsi che si vorrebbero attivare. La segreteria nazionale, inoltre, ha rilevato come l'avvio di tali vertenze, alla luce soprattutto della posizione già assunta dal Governo sulla sentenza n. 223/2012, potrebbe rivelarsi doppiamente dannoso per i lavoratori poiché esporrebbe a rischio di revisione, in questa particolare fase storico-economica probabilmente al ribasso, il CCNQ del 1999 ed il correlato DPCM, rimettendo in discussione l'intera partita della previdenza complementare per i dipendenti pubblici .

Ad ogni modo, questa segreteria è certa che vada eliminata la causa di questo potenziale e improduttivo contenzioso diffidando le amministrazioni a dare completa e conforme applicazione al meccanismo volto ad assicurare l'invarianza delle retribuzioni stabilito nel DPCM del 20 dicembre 1999.

A tal proposito è stato predisposto uno schema di diffida volto a mettere in mora le amministrazioni interessate e a interrompere i termini di prescrizione, che potrà essere utilizzato, avvertendo in ogni caso i lavoratori sulla precarietà del fondamento giuridico dell'azione, al fine di non trovarsi completamente scoperti nel caso di pronunce dei giudici del lavoro che in qualche modo dessero ragione in primo grado ai ricorrenti. La diffida, infatti, costituirebbe la base per un'eventuale azione basata sui precedenti che si venissero a formare, data l'imprevedibilità degli orientamenti che spesso i giudici assumono anche su questioni controverse.

Il Segretario Generale Cisl Scuola Francesco Scrima Il Segretario generale Cisl FP Giovanni Faverin